Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Lunedì, 4 febbraio 1929 - ANNO VII** **Numero 29**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,,

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale,, pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale,, sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale,, di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

466. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 79.
Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria ed approvazione dei relativi statuti.

467. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 80.
Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, ed approvazione dei relativi statuti.

468. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 78.
Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio ed approvazione dei relativi statuti

469. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 77.
Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ed approvazione dei relativi statuti.

470. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 76.
Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, ed approvazione dei relativi statuti.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle comunicazioni (Casse di risparmio postali): Elenco dei libretti riusciti vincitori, per l'anno 1927, dei premi stabiliti dal R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **459.**

LEGGE 3 gennaio 1929, n. **64.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, concernente provvedimenti in materia di terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, concernente provvedimenti in materia di terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **460.**

LEGGE 27 dicembre 1928, n. **3328.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 461.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3329.

Fusione dell'« Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato » nell'« Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'« Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato », in Roma, è fuso nell'« Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato », con sede nella stessa città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 462.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3059.

Riconoscimento del Regio istituto d'arte di Lucca ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, articoli 3, 9, 12, 43, 73, 79;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
Viste le deliberazioni degli Enti locali interessati al mantenimento come Regio istituto d'arte del Regio istituto di belle arti di Lucca;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto di belle arti di Lucca è mantenuto, con effetto dal 1° novembre 1924, come Regio istituto d'arte e con la denominazione di Regio istituto d'arte « Augusto Passaglia ».

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato, in ragione di tre quarti della spesa complessiva ed in ogni caso per non oltre la somma di L. 220,481.25; la Provincia, il Comune e il Consiglio provinciale dell'economia di Lucca complessivamente in ragione di un quarto della spesa totale e cioè:

la provincia di Lucca per L. 30,746.88;
il comune di Lucca per L. 30,746.87;
il Consiglio provinciale dell'economia di Lucca per L. 12,000.

Art. 3.

E' approvato l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Gli studenti iscritti al soppresso Istituto di belle arti, anteriormente al 1° novembre 1924, e quelli ammessi successivamente potranno continuare gli studi nell'Istituto d'arte alle condizioni per ciascuno stabilite dalle Commissioni esaminatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 77. — SIROVICH.

Statuto del Regio istituto d'arte di Lucca.

Art. 1.

Il Regio istituto d'arte « Augusto Passaglia » di Lucca è retto dal presente statuto, oltrechè dalle disposizioni generali vigenti sugli Istituti d'arte e da quelle comuni a tutti gli Istituti di istruzione artistica.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto comprende le seguenti sezioni:
1° degli stuccatori e formatori;
2° dei capimastri;
3° di decorazione murale pittorica e plastica.

Art. 3.

La sezione degli stuccatori e formatori comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere stuccatore e formatore; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte stuccatore e formatore.

Art. 4.

La sezione dei capimastri comprende il corso inferiore della durata di due anni e il corso superiore della durata di quattro anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere muratore.

Chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capomastro.

Art. 5.

La sezione di decorazione murale pittorica e plastica comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere decoratore; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte decoratore.

Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e composto di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante della provincia di Lucca, di un rappresentante del comune di Lucca, di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Lucca, e del direttore dell'Istituto.

Al Consiglio possono aggiungersi dal Ministro per la pubblica istruzione altri componenti in rappresentanza di Enti che si assumano di concorrere in maniera continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Art. 7.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; ciascun componente può essere confermato.

Art. 8.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti del Consiglio; il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 9.

Decadono dall'ufficio e vengono sostituiti quei componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

I componenti del Consiglio, nominati dal Ministro in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 10.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni mese; si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che sia riconosciuto necessario da lui o dal direttore o sia richiesto da almeno due degli altri componenti.

Art. 11.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione potranno essere adottate deliberazioni d'urgenza, semprechè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Uno dei componenti, designato dal Consiglio, adempie all'ufficio di segretario.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina, per un tempo non superiore a due anni, di un Commissario, o di una Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio.

Direttore.

Art. 13.

Il direttore è scelto e nominato, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra il personale insegnante di ruolo od anche fra gli estranei all'Istituto.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto ed ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio; provvede inoltre all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Durante le sue assenze designa a sostituirlo uno degli insegnanti stabili.

Personale insegnante e tecnico.

Art. 14.

Il personale insegnante indicato nella annessa Tabella n. 1 si distingue in professori stabili e professori non stabili.

Per i professori stabili valgono le norme generali vigenti per gli istituti d'arte.

I professori non stabili sono nominati, su proposta del direttore, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale ne dà comunicazione al Ministero; si intendono confermati anno per anno qualora il Consiglio non proceda a nuova nomina.

Il Ministro ha facoltà di revocare la nomina e di procedere alla sostituzione dell'insegnante, sentito il parere di una speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Ai professori non stabili è corrisposta la retribuzione indicata nell'annessa Tabella n. 1 in dodici rate mensili posticipate.

Ai professori non stabili sono del resto applicate le disposizioni vigenti per il personale insegnante di ruolo degli istituti di istruzione artistica.

Art. 15.

Il personale tecnico, indicato nell'annessa Tabella n. 1, è regolato dalle disposizioni generali vigenti per gli istituti d'arte.

Art. 16.

Il personale insegnante e tecnico ha l'obbligo di prestare la sua opera per l'insegnamento e le esercitazioni inerenti

al posto occupato in conformità degli orari e programmi di studio di ciascuna sezione.

Segretario.

Art. 17.

Il segretario attende al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici, a tutti i lavori di scrittura, di protocollo e di archivio occorrenti nell'Istituto. Disimpegna l'ufficio di economo e provvede alla tenuta dei registri e delle scritture contabili, dell'inventario dei beni mobili e della contabilità dei magazzini. Dipende direttamente dal direttore, dal quale riceve istruzioni per l'adempimento del suo ufficio. Invigila sul personale di servizio.

Art. 18.

Il segretario rilascia certificati, estratti di registri e copie di documenti per uso scolastico: tali atti devono portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci e del segretario.

Trattamento economico e di carriera del personale stabile.

Art. 19.

Il personale insegnante, tecnico e amministrativo dell'Istituto è assegnato ai gradi per ciascuno indicati nell'annessa Tabella n. 1 secondo le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative estensioni e modificazioni.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale viene confermato. Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori dopo altrettanti periodi di otto anni.

Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Il segretario consegue il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale; agli effetti del collocamento nel grado di segretario è valutato per intero il servizio prestato in altri posti di gruppo *C*.

Personale subalterno.

Art. 20.

I custodi inservienti stabili sono nominati, esclusivamente in seguito a concorso, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; del resto valgono per essi le norme relative al personale subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica, e d'arte drammatica, del quale ricevono anche identico trattamento economico.

Trattamento di riposo.

Art. 21.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio si applicano le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277.

Per il trattamento di riposo dei custodi inservienti si provvede dal Ministero della pubblica istruzione mediante iscrizione a un Istituto di previdenza a carico del bilancio dell'Istituto.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 22.

Il direttore è assistito, per quanto concerne l'ordinamento tecnico e didattico dell'Istituto, dal Consiglio degli insegnanti, composto di tutti gli insegnanti, anche non stabili, supplenti o incaricati.

Al Consiglio degli insegnanti può essere aggregato, per determinati oggetti, il personale delle officine.

Il direttore ha parimenti facoltà di convocare, per oggetti attinenti all'ordinamento tecnico e didattico, Consigli così del solo personale di ruolo, stabile e non stabile, come del personale addetto a una singola sezione.

Anno scolastico.

Art. 23.

L'anno scolastico comincia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo.

Le lezioni hanno inizio il 16 settembre e terminano il 31 maggio.

Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni, tranne le domeniche, le feste civili e religiose riconosciute ed altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie.

I giorni di vacanza sono stabiliti dal direttore.

Durante i due mesi di vacanze estive potranno tenersi aperte le officine per le esercitazioni degli alunni, con le modalità e norme che saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Insegnamento.

Art. 24.

L'insegnamento delle singole materie grafiche e le esercitazioni pratiche si svolgono collettivamente per gli alunni di ciascuna sezione. L'insegnamento delle materie teoriche è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno di corso; può essere impartito cumulativamente ad alunni di anni di corso e di sezioni diverse per lo svolgimento di quelle parti di programma che siano comuni.

Officine.

Art. 25.

Le officine di ciascuna sezione sono ordinate in modo appropriato alle relative finalità artistiche e professionali, sono fornite dei mezzi occorrenti all'esecuzione dei lavori di ciascuna arte, secondo i programmi dell'insegnamento e le necessità dell'industria.

Le esercitazioni consistono nell'esecuzione, in collaborazione fra gli alunni dei due corsi, di lavori professionali.

I prodotti delle officine possono essere posti in vendita.

Le officine ricevono commissioni a pagamento di lavori che a giudizio del direttore dell'Istituto e del professore direttore dell'officina siano ritenuti utili ai fini della preparazione artistica e professionale degli alunni.

Non possono riceversi commissioni di carattere puramente commerciale.

Le condizioni di ciascuna commissione sono fissate per iscritto.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti delle officine e dalle commissioni è iscritto nel bilancio dell'Istituto.

All'esecuzione dei lavori delle officine, compresi quelli per commissione, non deve di regola partecipare alcun estraneo

all'Istituto, salvo casi eccezionali, nei quali la collaborazione di personale estraneo deve essere approvata preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Alunni.

Art. 26.

Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza a tutte le lezioni ed esercitazioni proprie della sezione e del corso cui sono iscritti; compatibilmente con l'orario del proprio corso possono essere autorizzati a frequentare le esercitazioni proprie di altre sezioni.

L'alunno che sia assente senza giustificato motivo per più di quindici lezioni è escluso dalla frequenza e dagli esami per tutto l'anno scolastico.

Art. 27.

Il profitto degli alunni nelle materie grafiche e teoriche e nelle relative esercitazioni, viene indicato con punti di merito da uno a dieci. Ogni mese viene assegnata una nota complessiva del profitto e della condotta in ciascuna materia ed esercitazione.

Il giudizio degli esami è dato parimenti con punti di merito da uno a dieci. La promozione da un anno all'altro di ciascun corso e la licenza così dal corso inferiore come da quello superiore si conseguono da chi abbia riportato almeno sei punti in ciascuna prova d'esame.

Per l'ammissione al corso superiore di ciascuna sezione occorre riportare, negli esami di licenza dal corso inferiore, una media di otto punti nelle prove di materie artistiche e di esercitazioni di officina.

Art. 28.

Per le mancanze commesse in scuola e fuori di scuola gli alunni sono puniti, a seconda della gravità:

a) con l'allontanamento dalla lezione o esercitazione per ordine del professore o del capo d'arte, che ne danno avviso rispettivamente al direttore e al professore;

b) con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

c) con la sospensione fino a quindici giorni;

d) con la esclusione dagli esami della prima sessione;

e) con l'espulsione per l'intiero anno scolastico e la perdita degli esami di ambedue le sessioni;

f) con l'espulsione definitiva dall'Istituto.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono inflitte per deliberazione del Consiglio degli insegnanti e comunicate al Ministero della pubblica istruzione, che ha facoltà di sospendere, modificare o revocare le deliberazioni.

Il Consiglio degli insegnanti, nel caso che abbia inflitto la pena di cui alla lettera *f*), ha facoltà di proporre al Ministero della pubblica istruzione la espulsione temporanea o definitiva da altre Scuole dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 29.

Agli alunni meritevoli possono accordarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il Consiglio degli insegnanti o il Consiglio della rispettiva sezione, sovvenzioni a scopo di premio, di sussidio, o come partecipazione agli utili dei lavori delle officine. Tali concessioni possono essere condizionate all'obbligo di impiegare la somma concessa nelle spese degli studi, od al compimento di speciali esercitazioni a scopo istruttivo, anche fuori della sede dell'Istituto.

Quando le sovvenzioni a favore di un alunno durante lo esercizio finanziario superino complessivamente le lire duemila, la deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni maggiore concessione deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di dispensare gli alunni di disagiata condizione dal pagamento, in tutto o in parte, delle tasse scolastiche, quando ne siano riconosciuti meritevoli.

Amministrazione.

Art. 31.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Consiglio di amministrazione invia al Ministero entro il 31 marzo il conto preventivo delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Al conto preventivo deve essere unita una copia della relativa deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al conto consuntivo devono essere allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese e una copia del conto corrente con l'istituto od ufficio cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto di conformità dell'istituto od ufficio anzidetto.

Al conto consuntivo deve essere unito un prospetto della consistenza patrimoniale risultante dall'inventario e delle variazioni in aumento e in diminuzione avvenute durante l'esercizio.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile che ha in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che comunque vengano a far parte del patrimonio dell'Istituto o gli siano assegnati in uso.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile demaniale in uso all'Istituto sono a carico del bilancio di esso.

Art. 33.

L'Istituto non può effettuare acquisti o alienazioni di immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui od altre obbligazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio (tranne i casi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214), accettare donazioni, lasciti o legati se non sia autorizzato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine o di materiali o comunque di beni facenti parte del patrimonio dell'Istituto, devono essere preventivamente approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

L'alienazione dei prodotti della scuola è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

I beni mobili sono dati in consegna, alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con l'inventario.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario.

I beni mobili assegnati alle singole scuole ed officine sono dati in consegna al rispettivo professore o capo d'arte ivi addetto, che ne rispondono verso l'amministrazione.

Art. 35.

Il materiale per le lavorazioni è dato in consegna al segretario, che lo custodisce in magazzino e ne fornisce le quantità occorrenti alle necessità delle singole scuole ed officine su richiesta scritta dei professori e capi d'arte vistata dal direttore.

I prodotti delle scuole ed officine sono dati in consegna al segretario, che li custodisce in magazzino.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione uno o più capi d'arte o custodi possono essere incaricati di coadiuvare il segretario, con funzione di magazziniere od altra, nella tenuta dell'inventario e nella custodia dei magazzini.

Art. 36.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere consegnati al segretario i fondi occorrenti per spese di limitata entità da eseguirsi di urgenza nell'interesse dell'Istituto.

I suddetti prelevamenti non possono superare la somma di lire duemila.

Art. 37.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere compensi a carico del bilancio dell'Istituto per speciali prestazioni così da parte del personale come di estranei.

La erogazione dei compensi eccedenti le lire duemila nello stesso esercizio finanziario è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.

La presente disposizione è applicabile anche nei casi di cui agli articoli 23, ultimo comma, e 25.

Art. 38.

I proventi delle tasse scolastiche indicate nell'annessa Tabella n. 2 sono iscritti nel bilancio dell'Istituto.

Scuola festiva per operai.

Art. 39.

All'Istituto è annessa una scuola festiva di disegno per operai con un corso della durata di tre anni.

Vi si impartiscono insegnamenti elementari di disegno geometrico, di ornato e di architettura con applicazioni ai mestieri.

Gli alunni vi compiono esercitazioni grafiche e professionali.

A coloro che superano gli esami finali del terzo anno viene rilasciato uno speciale diploma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 1.

R. ISTITUTO D'ARTE DI LUCCA.

1 Professore stabile di disegno e plastica di ornato e di figura, direttore dell'officina della sezione stuccatori e formatori. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 professore stabile di architettura, direttore delle costruzioni. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 professore stabile di disegno e pittura applicata alla decorazione murale, direttore dell'officina di decorazione murale. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 professore stabile di disegno geometrico, elementi architettonici e ornamentali (per tutte le sezioni). — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 professore stabile di storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia (per tutte le sezioni), bibliotecario. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 capo d'arte stabile stuccatore e formatore. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 aiuto stabile specializzato per il gesso. — Gradi 12° - 11° (Gruppo *B*).

1 capo mastro stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 professore non stabile di aritmetica, geometria, scienze naturali, topografia e meccanica. Retribuzione annua lire 8000.

1 segretario stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *C*).

5 custodi inservienti stabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA n. 2.

TASSE SCOLASTICHE.

Iscrizione e frequenza a ciascun anno nei corsi inferiore e superiore di tutte le sezioni . . L. 50.—

Diploma di licenza dal corso inferiore di ciascuna sezione . . . . » 100.—

Diploma di licenza dal corso superiore di ciascuna sezione . . . . » 150.—

Iscrizione e frequenza annuale alla Scuola festiva di disegno per operai . . . . . » 20.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 463.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 3334.

Esecuzione delle opere di sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e la legge 13 luglio 1911, n. 774, sulle opere idrauliche;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere alla sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa all'Amministrazione comunale di Padova l'esecuzione delle opere di sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città, giusta il progetto 10 maggio 1922-15 gennaio 1928 dell'ing. Luigi Gasparini, dell'importo presunto di L. 41,930,000.
I lavori saranno eseguiti in lotti sulla base di progetti di stralcio.
E' delegato al presidente del Magistrato alle acque di procedere all'approvazione dei progetti di stralcio, fissando i termini, prescrivendo le condizioni di esecuzione, i casi di decadenza e i modi di risoluzione delle controversie.

Art. 2.

Le opere di sistemazione fluviale della città di Padova sono dichiarate urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
La determinazione peritale delle indennità di espropriazione è deferita all'ufficio del Genio civile di Padova.

Art. 3.

La determinazione delle quote di spesa a carico degli enti interessati verrà fatta in via preventiva all'atto di approvazione del progetto e definitivamente in base al costo effettivo delle opere da liquidarsi a termini dei decreti-legge 28 ottobre 1921, n. 1560, e 7 febbraio 1926, n. 191.
Qualora il concessionario realizzi economie in confronto dell'importo complessivo dei lavori risultanti dai progetti di stralcio approvati, ivi compreso l'importo dei lavori complementari regolarmente autorizzati, tali economie andranno per il 50 per cento a favore del Comune, quale premio ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 agosto 1926, n. 1657.

Art. 4.

Se per esigenze sopravvenute la spesa debba superare l'importo presunto di L. 41,930,000, il Governo resta libero di provvedere nel modo che crederà migliore al proseguimento dell'opera, eventualmente concordando col Comune nuove condizioni di concessione.

Art. 5.

Il comune di Padova assume a suo carico il 40 per cento della spesa effettiva delle opere concessegli.
La rimanente parte di spesa, pari al 60 per cento, sarà dallo Stato corrisposta al Comune, salvo parziale recupero a carico della Provincia e dei proprietari interessati.
I pagamenti dello Stato saranno fatti in base a liquidazioni periodiche e in annualità ventennali comprensive di interesse nei modi previsti dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per il rimborso in annualità al Comune del 60 per cento dell'importo dei lavori sarà provveduto entro il limite fissato, nel corrente esercizio, per l'impegno di annualità di contributo dello Stato nelle spese di opere date in concessione.

Art. 7.

Ultimate le opere e posta in esercizio la nuova linea navigabile fra il Bacchiglione e il Naviglio Brenta, passeranno al comune di Padova i diritti spettanti allo Stato sugli alvei e manufatti dei seguenti corsi d'acqua ove questi restino all'asciutto e soppressi:
a) Naviglio interno, dalla Specola alle porte Contarine;
b) Canale che prende successivamente i nomi di Santa Chiara, delle Albere, dei Gesuiti e di San Massimo, dalla sua derivazione presso il molino delle Torricelle al suo sbocco nel canale Roncajette;
c) Canale Alicorno dalla sua derivazione dal Bacchiglione allo sbocco nel canale dei Gesuiti, presso Pontecorvo.

Art. 8.

Qualora vi sia ragione di diritto ad indennizzo per utenze di acque soppresse o limitate in dipendenza dell'adempimento delle clausole della presente concessione, la spesa relativa sarà compresa nel costo delle opere e ripartita fra gli interessati come all'art. 5.

Art. 9.

A favore del Comune concessionario sono applicate le facilitazioni tributarie previste dagli articoli 33 e 66 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, elevandosi però le tasse fisse a lire dieci.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 273. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 464.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 28.

Trasformazione dell'Opera pia « Ospedale Piccinini », in Predappio, in istituto di ricovero per inabili al lavoro, denominato « Ricovero di mendicità Piccinini ».

N. 28. R. decreto 3 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Piccinini », in Predappio, è trasformata in istituto di ricovero d'inabili al lavoro, sotto la denominazione di « Ricovero di mendicità Piccinini ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 465.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 29.

Erezione in ente morale dell'« Asilo d'infanzia Anna vedova Sissul », in Aquileia.

N. 29. R. decreto 3 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Asilo d'infanzia Anna vedova Sissul », in Aquileia, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Siracusa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Sebastiano Sindona a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Siracusa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Sebastiano Sindona a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Siracusa.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(382)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Varese.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Cesare Baj a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Varese;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. avv. Cesare Baj a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Varese.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(383)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Pescara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del marchese comm. Giovanni Farina a presidente della dipendente Federazione provinciale di Pescara;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del marchese comm. Giovanni Farina a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Pescara.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(384)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Siracusa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del barone Gaetano Magnano a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Siracusa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del barone Gaetano Magnano a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Siracusa.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(385)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dei produttori seme-bachi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dei produttori seme-bachi, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Vittorio Migliardi O' Riordan a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Vittorio Migliardi O' Riordan a segretario della Federazione nazionale fascista dei produttori seme-bachi.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(381)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Salerno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Davide Casella a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Salerno;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Davide Casella a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Salerno.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(387)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del marchese Guglielmo Da Lisca a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Verona;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del marchese Guglielmo Da Lisca a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Verona.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(389)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Siracusa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. ing. Giovanni Annino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Siracusa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. ing. Giovanni Annino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Siracusa.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(388)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ascoli Piceno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Gian Pietro Franchi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ascoli Piceno;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Gian Pietro Franchi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ascoli Piceno.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(386)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Autorizzazione alla « Banca nazionale di credito » con sede in Milano ad istituire una agenzia in Bolzano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banca nazionale di credito », sedente in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(390)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Percovich Giuseppe fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Percovich Giuseppe fu Antonio e fu Maria Vernier, nato a Sanvincenti il 2 ottobre 1873 e residente a Sanvincenti, di condizione macellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Percovich in « Verzini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pocorni-Moriconi Maria fu Carlo e fu Filomena Crosilla, nata a Dignano il 14 dicembre 1867; al figlio Antonio, nato il 3 marzo 1901 a Sanvincenti; alla nuora, moglie di Antonio, Cernecca Erilda di Giovanni e di Marchetti Ida, nata a Sanvincenti il 20 giugno 1901; ed al nipote, figlio di Antonio e di Erilda, Fulvio-Giuseppe-Giovanni, nato a Sanvincenti il 4 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuala residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(251)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Percovich Giovanni fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto

Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Percovich Giovanni fu Antonio e fu Maria Vernier, nato a Sanvincenti l'11 novembre 1879 e residente a Sanvincenti, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Percovich in « Verzini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pliscovich Fosca di Andrea e di Eufemia Defranceschi, nata a Sanvincenti il 7 gennaio 1886; ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 12 giugno 1907; Omero-Giovanni, il 31 maggio 1920; Rino-Mario, il 26 marzo 1922; Renato-Giovanni, il 26 dicembre 1923; ed al figlio Guido, nato a Pola, l'8 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(252)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Percovich Guerrino fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Percovich Guerrino fu Matteo e fu Santina Vernier, nato a Sanvincenti il 15 marzo 1890 e residente a Sanvincenti, di condizione postiglione, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Percovich in « Marani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Coslovich Margherita di Antonio e di Maria, nata a Materada di Umago il 25 agosto 1888, ed alla figlia Ondina-Maria, nata a Sanvincenti il 3 marzo 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(253)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Deternovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Deternovaz Giovanni Battista, figlio del fu Matteo e di Maria Rocco, nato a Rovigno il 22 luglio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Deterni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie, Ive Antonia fu Marco e di Eufemia Caenazzo, nata a Rovigno il 5 maggio 1883; ed ai figli nati a Rovigno: Matteo, l'8 marzo 1910; Eufemia, il 10 febbraio 1911; Maria il 10 maggio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(254)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Fillich, figlio di Antonio e Maria Percovich, nato a Curilli di Canfanaro il 15 novembre 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Sossich di Simone e fu Fosca Macina, nata a Sossi il 6 gennaio 1906, ed al figlio Antonio, nato a Rovigno il 2 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(275)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich-Cattarassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Fonovich-Cattarassich Antonio, figlio del fu Paolo e della fu Eufemia Sponza, nato a Rovigno il 10 aprile 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio-Caterassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sgrablich Bodolich fu Michele e di Domenica Malusà, nata a Rovigno il 25 gennaio 1900, ed alle figlie Eufemia, nata a Rovigno il 19 giugno 1921, e Domenica, nata a Rovigno l'8 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(276)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dorich Agnese vedova di Angelo, figlia del fu Pirz Biagio e della Pagnese Stutej, nato a Loke in Stiria il 27 dicembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figliastro Dorich Francesco fu Angelo e fu Dazzara Domenica, nato a Rovigno il 29 dicembre 1887, ed ai figli nati a Rovigno: Antonio, il 3 dicembre 1903; Maria-Teresa, il 31 dicembre 1905; Caterina, il 7 novembre 1908; Concetta, il 7 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(277)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Dorich Matteo, figlio del fu Francesco e della fu Maria Pontevivo, nato a Rovigno il 9 settembre 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dori ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(278)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich-Cattarassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Fonovich-Cattarassich, figlio del fu Paolo e della fu Eufemia Sponza, nato a Rovigno il 1° gennaio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio-Caterassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vittoria-Anna Glogovscek fu Guerrino e di Luigia Brivonese, nata a Rovigno il 3 maggio 1895 ed ai figli: Eufemia, nata a Rovigno il 5 novembre 1920, e Giordano-Paolo, nato a Rovigno il 12 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(279)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dodich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dodich Eufemia vedova di Natale, figlia di Marovich Giovanni e della fu Eufemia Marovich, nata a Rovigno il 22 ottobre 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dodici ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(280)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dolenz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dolenz Domenica vedova di Luigi, figlia di Garbin Nicolò e Maria Apollonio, nato a Rovigno d'Istria il 14 marzo 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dolenzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Rovigno: Vittorio, il 23 maggio 1901; Ermanno, il 29 gennaio 1903; nonchè ai figliastri (del fu Luigi Dolenz e della fu Domenica Sbisà) nati a Rovigno: Pia, il 18 ottobre 1890; Giuseppe, il 25 luglio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(281)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crulcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Crulcich Rodolfo, figlio di Antonio e di Maria Crulcich, nato a Rozzo il 12 ottobre 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crulci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Romano, nato a Rozzo l'8 aprile 1909; alla madre Crulcich Maria fu Pietro e fu Zornada Anna, nata a Rozzo il 28 febbraio 1879; ed alla zia Crulcich Giuseppina fu Giovanni e fu Martina Domenica, nata a Rozzo il 17 aprile 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(282)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climich Giuseppe, figlio di Giovanni e della fu Domenica Abba, nato a Rovigno il 17 luglio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mismas Caterina fu Giovanni e di Rocco Maddalena, nata a Rovigno il 18 agosto 1877; ed ai figli nati a Rovigno: Domenico, il 29 aprile 1904; Maddalena, il 3 febbraio 1907; Giovanni, il 16 giugno 1910; Giuseppe, il 17 dicembre 1911; Caterina, il 3 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(284)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climich Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Devescovi Maria, nato a Rovigno il 25 aprile 1854, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Deternovaz Girolama fu Giovanni Battista e fu Eufemia Veggian, nata a Rovigno il 22 settembre 1848; ed al figlio Climich Giovanni-Battista, nato a Rovigno il 5 marzo 1883.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(286)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Francesca Santin, nato a Rovigno il 1° dicembre 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(285)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clemencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clemencich Giorgio, figlio illegittimo della fu Maria, nato a Trieste il 5 giugno 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clementi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burla Maria fu Nicolò e fu Michela Benussi, nata a Rovigno il 12 ottobre 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(287)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Pietro, figlio del fu Michele e della fu Domenica Sgagliardich, nato a San Michele di Leme il 18 agosto 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(288)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clemencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clemencich Attilio, figlio di Giorgio e della fu Caterina Bosich, nato a Rovigno il 30 marzo 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clementi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tromba Maria di Giovanni e di Abba Benvenuta, nata a Rovigno il 16 aprile 1905; ed alla figlia Maria Attilia, nata a Rovigno il 6 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(289)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Pietro, figlio di Pietro e della fu Eufemia Maras, nato a Geroldia il 29 dicembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tedeschi Elena di Antonio e di Flego Giovanna, nata ad Orsera il 23 dicembre 1892; ed ai figli nati a Rovigno: Antonio-Pietro, il 12 febbraio 1912; Eufemia-Giovanna, il 16 giugno 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 27.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.65
Svizzera	367.47	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.628	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	306.08	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.54	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.85
Peso Argentino Oro	18.21	Rendita 3.50 % (1902)	66.15
Peso Argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.075
Dollaro Canadese	19.02		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	103	Cap. 5,000 —	Colli *Giuseppina* fu Nicolò.	Colli *Antonia-Anna-Ignazia-Giuseppa* fu Nicolò, *moglie di Smecca Francesco.*
Cons. 5 %	129122	340 —	Donnelly Fay fu *Job*, ved. di Castoldi Ferruccio, dom. a Sidney (Austrialia); con usufrutto vitalizio a Perego Erminia fu Stefano, ved. di Castoldi Emanuele, dom. a Milano.	Donnelly Fay fu *James* ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
»	129123	215 —	Castoldi Victor fu Ferruccio, dom. a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Castoldi Victor fu Ferruccio, *minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu James, ved. Castoldi*, dom. a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come contro.
» »	148795 288820	125 — 35 —	Castoldi Victor fu Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu *Job*, ved. Castoldi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Castoldi Victor fu Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu *James*, ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
»	288821	35 —	Donnelly Fay fu *Job*, ved. di Castoldi Ferruccio, domiciliata a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Donelly Fay fu *James*, ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 % » » » » » » » »	648461 648462 648373 486830 567494 615624 657092 459654 586667	150.50 150.50 140 — 140 — 140 — 140 — 140 — 140 — 140 —	Caccese *Paolo* fu Antonio, dom. a Gesualdo (Avellino).	Caccese *Emilio-Enrico-Paolo* fu Antonio, domiciliato come contro.
» » » » »	289132 293364 331170 360990 393998	350 — 52.50 59.50 49 — 45.50	Grana *Paolina* di Stefano, moglie di Pessina *Arturo* fu Cesare, dom. a Garlasco (Pavia), vincolata.	Grana *Paola* di Stefano, moglie di Pessina *Giacomo-Vittorio-Arturo* fu Cesare, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	385396	50 —	Traldi Maria fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Maria fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino* ved. ecc. come contro.
»	65922	2,435 —	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani *Gisella* ved. Traldi, dom. a Venezia.	
»	133964	4,185 —	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia detta Gisella ved. di Traldi Ernesto.	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori ecc. come la precedente.
»	385397	10 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani *Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	385394	125 —	Traldi Giorgio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Giorgio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.
3.50 %	787454	287 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p della madre Forlani Luigia *Gisella* fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori ecc. come la precedente.
»	787453	287 —	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia *Gisella* fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	
Cons. 5 %	385395	125 —	Traldi Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino* ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	32694	Cap. 2,300 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Colatino*, ved. ecc. come contro.
»	32693	» 2,300 —	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia in parti uguali.	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p della madre Forlani Luigia Gisella fu *Colatino* ved., ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie rete Adriatica serie *E.*	10665 10666 10667 10668 10669 10670 10671 10672 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679	75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio minore sotto la p. p. della madre Marchesa Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc. come contro.
3.50 %	253001	28 —	Brero *Annunziata* fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Torino.	Brero *Andreina-Maria-Annunziata* fu *Giambattista* ecc. come contro.
»	337530	77 —	Bazzali Pietro, *Luigia*, Palmira, *Nunziata* e Maria fu Nicola, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Emilia, dom. a Ricco fraz. del Comune di Tresana (Massa).	Bazzali Pietro, *Maria-Luigia*, Palmira, *Annunziata* e Maria fu Nicola, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	138770	25 —	Franceschini Vito fu *Francesco* minore sotto la p. p. della madre Scartabellati Giovanna fu Luigi, ved. di Franceschini Francesco, dom. a Crema (Cremona).	Franceschini Vito fu *Edoardo-Francesco*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(60)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie	830 831	Cap. 50.000 — » 37.500 —	Olioli *Vittorio-Mario*, minore sotto la tutela di Della Porta Giovanni fu Adolfo, con usufrutto a Di Colloredo Mels Dorotea o Dora fu Giovanni.	Olioli *Mario-Vittorio*, minore, ecc., come contro.
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1925-26	2425 3658	» 1.000 — » 10.000 —	Martelli *Concettina* di Francesco in Salibra.	Martelli *Concetta* di Francesco, *moglie di Salibra Aristide.*
»	775 1092	» 1.000 — » 2.000 —	*Salibra Concettina* di Francesco.	
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1926-27	390 780 576	» 1.000 — » 1.000 — » 2.000 —	*Salibra-Martelli Concettina* di Francesco.	
Cons. 5 % » »	165261 170310 170311	35 — 280 — 90 —	Nadalin *Anna* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Gini Antonietta fu Andrea, vedova di Nadalin Pietro, domiciliata a San Vito al Tagliamento (Udine). L'ultima rendita è vincolata.	Nadalin *Marianna* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
»	270144	650 —	Tardio Mariannina fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Demaio *Lucia* vedova Tardio, domiciliata a San Marco in Lamis (Foggia).	Tardio Mariannina fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Demaio *Maria-Concetta-Lucia* vedova, ecc., come contro.
»	270145	650 —	Tardio Veronica fu Michele, minore, ecc., come la precedente.	Tardio Veronica fu Michele, minore, ecc., come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie italiane	28906 28907 28578	Cap. 5.000 — » 1.000 — » 3.510 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio minore sotto la p. p. della madre Bardi Sergelli Maria fu Ferdinando, vedova di Giulio Cattaneo.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore, ecc., come contro.
3 % » » » »	29427 29428 29825 29865 29866	» 15.000 — » 2.000 — » 1.000 — » 1.000 — » 2.500 —	Cattaneo *della Volta Carmelita* fu Giulio, minore, ecc., come la precedente.	
Cons. 5 %	211842	340 —	Sacchi *Angelino* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Pavia.	Sacchi *Evangelino detto Angelino* di Francesco, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro settennale a premio 1ª serie	2392	Cap. 10.000 —	Grière *Charles* fu Uberto	Grière *Giovanni-Carlo* fu Uberto.
Cons. 5 %	69298	2.605 —	Morelli Gabriella fu Ludovico, nubile, domiciliata a Rieti (Perugia).	Morelli Gabriella fu Ludovico, *minore sotto la tutela di Silvaggi Saverio*, domiciliata a Rieti.
Buono Tesoro quinquennale 15ª emissione	578	Cap. 4.000 —	Rosasco Angelo fu *Luigi*	Rosasco Angelo fu *Giuseppe*.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	1074	» 10.000 —	*Castelletti Margherita* fu Luigi maritata Uttini.	*Casteletti Maria-Antonia-Margherita* fu Luigi, moglie di Uttini *Emilio*.
Cons. 5 %	169320	395 —	Galazzo *Francesco-Tommaso* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ruta Corinna fu Tommaso, vedova di Galazzo Luigi, domiciliato in Modica (Siracusa).	*Galazzo Tommaso-Francesco*, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	750396	199.50	Zanaboni Mario-Pasquale di Luigi, domiciliato a Milano, con usufrutto a Novaro *Teresa* fu Giuseppe vedova di Ranisce Raffaele, domiciliata a Porto Maurizio.	Intestata come contro, con usufrutto a Novaro *Rosa-Maria-Teresa* fu Giuseppe, vedova, ecc., come contro.
Cons. 5 %	64995	2.330 —	Lops-Viti Maria di *Pasquale*, nubile, domic. in Corato (Bari), vincolata.	Lops-Viti Maria di *Cataldo-Pasquale* nubile, domiciliata in Corato (Bari), vincolata.
3.50 %	807703	518 —	Fiorio Giuseppe di Carlo, domic. a Caravino (Torino).	*Florio* Giuseppe di Carlo, domiciliato a Caravino (Torino).
Buono del Tesoro ordinario eserc. 1925-26 serie *D*	2355	Cap. 5.000 —	*Lo Russo Elena* fu Achille	*Tocci Antonia-Letizia Giulia-Elena* fu Achille, *moglie di Lorusso Antonio.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.